



**80078 POZZUOLI**  
**Via Reginella n.108**

Rif. N. 33396 del 02.07.09

AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI  
E GRANDE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI  
Via Borgovico n.148  
**22100 C O M O**

e, per conoscenza

Rif. N. S12009.0037483 del 28.04.09

ALLA REGIONE LOMBARDIA  
Giunta Regionale – Direzione Generale  
Infrastrutture e Mobilità  
Via Taramelli n. 20  
**20124 M I L A N O**

Rif. N. 670 del 14.03.06

ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI  
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO  
Piazza Duomo n. 12  
**M I L A N O**

Rif. N. del 22.12.05 alla Sopr.

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
DEL COMUNE DI  
**22025 L E Z Z E N O**

OGGETTO: Demolizione Hangar mezzi aviazione – Demanio lacuale – Lezzeno.  
ISTANZA MOTIVATA IN BOLLO VOLTA AD OTTENERE IL  
MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA.

La Prefettura di Como con nota n. 11271 del 15.10.09 ha risposto all' interpello di codesta Amministrazione circa la competenza a predisporre la procedura e l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione e ripristino n.118 del 12.settembre 06 emessa da codesto Ufficio. La Prefettura ha fornito gli elementi normativi e giurisprudenziali del caso che ne escludono tale competenza in capo al Prefetto ed individuano in codesta Amministrazione la intera competenza procedurale.

La nota prefettizia chiarisce che la Regione Lombardia, in linea con quanto puntualmente rassegnato sulla vicenda in esame, con comunicazione del 25/2 u.s. prot. Z1.09.3851, riporta che "l'art. 49, comma 2, della L.R. n. 12/05 ha disposto che i poteri in questione *"sono esercitati dalle Province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP"* (per la Provincia di Como è oggi vigente il PTCP approvato con DCP n. 39/35993 del 2 agosto 2006)"

La scrivente ha accertato però, che la efficacia del detto PTCP ha avuto inizio dal 20 settembre 2006.

Per quanto sopra è evidente che il Comune di Lezzeno, per la pratica di sanatoria Air Garda (consegnata il 31.1.2005 ai sensi della legge 308/04), non avrebbe dovuto "disfarsene" e trasmetterla alla Provincia di Como il 02.02.2006, prot. n.411, dichiarando la propria incompetenza a seguito della legge regionale n. 12/05.

La Provincia di Como poi, non avrebbe dovuto prenderla in carico (in quanto non ancora competente) e trattarla, inoltre, in modo errato fino alla emissione del proprio provvedimento dirigenziale sanzionatorio n. 118 del 12 settembre 06, con la procedura "dichiarata" di cui al comma 36 L. 308/04 e conseguente applicazione dell'art. 167 L. 42/04 di demolizione della struttura hangar.

La Sovrintendenza, per la pratica di sanatoria de quo, avrebbe trattato , quindi, con una pubblica amministrazione non competente, infatti, il proprio parere è stato emesso ai sensi del comma 36 della legge 308/04 (condono ordinario) e non 39 s.l. (condono straordinario) così come ordinato, sul punto, dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 799/04.

A parte e, volendo abbandonare le osservazioni suindicate, codesta Amministrazione è perfettamente a conoscenza che nell'hangar oggetto di demolizione è ricoverato un idrovolante U 206 G Stationer con marche italiane I-Simj. Per detto velivolo non vi è possibilità di ricovero e manutenzione in nessun'altra parte in Italia; la storia riportata su internet al sito "airgarda" lo dimostra.

La Giunta Regione Lombardia, investita del caso di Air Garda, con nota n. S1.2009.0037483 del 28.04.09, ha scritto: *“...data la complessità dell'azione, in raccordo con ENAC ..è stato attivato un processo volto ad approfondire come definire gli ambiti lacuali da sottoporre ad idrosuperfici”*

La società Air Garda ha sempre detto che vorrà demolire il costruito hangar in Lezzeno appena terminato lo “stato di necessità” ed auspica, quindi, che l'accordo Regione/Enac si concluda nel più breve tempo possibile per la individuazione di altro sito idoneo.

Al momento, non si saprebbe, una volta demolito l'hangar, dove collocare l'idrovolante, atteso che nell'unico hangar in Italia, posseduto dall'aeroclub Como, non vi è assolutamente la possibilità di occupare alcuno spazio, così come da recente risposta dell'aeroclub alla esplicita richiesta di Air Garda.(allegata) per cui il velivolo, tenuto in luogo non ritenuto idoneo dall'Enac, potrebbe costituire pericolo altrove.

Fino alla definizione dell'accordo in corso Regione/Enac (in attuazione della legge Regionale n.22/98 che prevede appunto la istituzione di idroscalo e idrosuperficie per idrovolanti (Vedasi relazione del difensore Giunta Regionale allegata), la società Air Garda richiede di mantenere la struttura in argomento (con l' aereo in essa contenuto), dietro pagamento del relativo canone annuale.

Air Garda è una società il cui scopo è rivolto a migliorare ed incrementare il turismo ed opera ai fini di soccorso e di collaborazione con la protezione civile.

Per quanto sopra si chiede alla Provincia di Como, sentito anche le altre Autorità, cui la presente istanza è diretta per conoscenza, di consentire (stante i già intrapresi accordi Regione/Enac) il temporaneo mantenimento della esigua struttura hangar che occupa solamente una superficie coperta di terra di mq. 91, fino alla conclusione dei predetti accordi e la conseguente attuazione della legge regionale citata.

Air Garda sarà legittimamente interessata a seguire gli sviluppi del caso tra le due Amministrazioni per le più ampie prospettive circa il raggiungimento del proprio scopo sociale.

Il responsabile legale di Air Garda nel fare riferimento alla documentazione già in possesso di codesta Amministrazione, si rende disponibile per eventuali integrazioni sia documentale che di interventi sulla struttura. Si tiene a disposizione se convocato per essere ascoltato.

In attesa, distintamente si saluta.

Pozzuoli, li 22 ottobre 2009